

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Fabrizio Sirica
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 11 ottobre 2019 n. 182.19 Due volte vittima dello Stato?

Signor deputato,

prima di rispondere alle domande poste, osserviamo quanto segue.

L'interrogazione fa riferimento alla legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE RS 211.233.13) ed alla relativa ordinanza federale del 15 febbraio 2017 (OMCCE; RS 211.223.131), entrambe entrate in vigore il 1° aprile 2017.

La LMCCE è il risultato della presa di coscienza di un fosco capitolo della nostra storia sociale, ovvero la sorte toccata ai bambini e ai giovani che hanno subito misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari. Tra le vittime i bambini collocati a servizio o in istituto, gli internati amministrativi (rinchiusi in istituti chiusi, talvolta penitenziari, senza decisione giudiziaria), le persone che si sono viste violare i diritti riproduttivi (sterilizzazioni/aborti forzati), i bambini dati in adozione senza il consenso dei genitori e gli itineranti.

Un primo evento commemorativo si è tenuto in aprile 2013, al quale ha fatto seguito in giugno 2013 l'istituzione da parte della Consigliera federale Simonetta Sommaruga di una Tavola rotonda (composta in modo paritetico da vittime e da rappresentanti delle autorità federali, cantonali e comunali nonché di organizzazioni con l'incarico di preparare e avviare una rielaborazione esaustiva delle misure coercitive) nonché della figura del Delegato alle vittime nella persona di Luzius Mader, direttore supplente dell'UFG.

In esito ai lavori della Tavola rotonda, che ha accompagnato il processo decisionale politico, in settembre 2016 il Parlamento federale ha varato la LMCCE.

La LMCCE dispone che le persone oggetto delle citate misure, se effettuate oppure ordinate prima del 1981:

- hanno diritto ad un contributo di solidarietà personale¹ dell'importo di CHF 25'000 al massimo² quale segno di riconoscimento e riparazione dell'ingiustizia subita³,

¹ Art. 4 cpv. 5 LMCCE.

² Art. 7 cpv. 1 LMCCE.

³ Art. 4 cpv. 1 LMCCE.

- che il contributo di solidarietà è versato previo deposito di una richiesta⁴, da inoltrare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della LMCCE (quindi entro fine marzo 2018⁵) all'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG)⁶,
- che l'UFG è tenuto a concludere il trattamento delle domande al più tardi entro 4 anni dall'entrata in vigore della legge, cioè entro fine marzo 2021⁷,
- che il contributo è parificato ai versamenti a titolo di riparazione morale ai fini delle imposte e del diritto esecutivo e non può comportare una riduzione delle prestazioni complementari all'AVS/AI (di seguito: PC) o delle prestazioni di aiuto sociale⁸.

A mente dell'art. 14 cpv. 1 e 2 LMCCE, ai Cantoni è stato chiesto di istituire e gestire dei servizi di contatto, con il compito di offrire consulenza alle persone oggetto delle misure e ai loro congiunti, prestare un aiuto immediato oppure a più lungo termine alle persone che l'UFG riconosce come vittime e sostenere le persone oggetto delle misure nel preparare e presentare le domande per la concessione del contributo di solidarietà.

In Ticino, il compito è stato affidato all'Ufficio dell'aiuto e della protezione della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie il quale, tramite il Servizio per l'aiuto alle vittime di reati e in collaborazione con l'Archivio di Stato, ha svolto i compiti enunciati dalla LMCCE ed è tuttora a disposizione di coloro che necessitano di un accompagnamento, un ascolto o delle ricerche in merito al proprio passato o a quello dei propri cari.

A seguito dell'adozione della LMCCE, l'UFG ha rilasciato un flyer informativo e un Promemoria destinato alle Autorità interessate (che sono stati allegati ad ogni decisione sul diritto al contributo di solidarietà). All'interrogazione è stata allegata solo la prima pagina del Promemoria: per completezza alleghiamo anche la seconda. Il Promemoria sancisce specificatamente che il contributo di solidarietà:

- è considerato fiscalmente per l'imposta sulla sostanza (se è ancora, in parte o integralmente, disponibile al termine dell'anno in cui il contributo è stato versato) ma non è computato nel calcolo dell'imposta sul reddito,
- è impignorabile nel caso di un procedimento esecutivo (e, altrettanto, lo sono eventuali beni acquistati utilizzando il contributo medesimo),
- non è computato quale reddito nel calcolo delle prestazioni d'aiuto sociale,
- per le PC, non è per principio computato quale reddito⁹ ma è **computato a titolo di sostanza** (previa deduzione della franchigia e per la quota parte previste dalla legge a dipendenza se si tratta di un caso di PC all'AVS oppure di un caso di PC all'AI), in applicazione dell'art. 4 cpv. 6 lett. c LMCCE che riserva esplicitamente l'art. 11 cpv. 1 lett. b e c LPC.

A livello federale sono stati depositati tre atti parlamentari, che propongono di modificare la LMCCE per fare in modo che le persone che hanno subito un pregiudizio finanziario (in ragione del computo del contributo di solidarietà nel calcolo delle PC) possano chiedere al competente organo delle PC che le prestazioni siano ricalcolate retroattivamente e venga restituito quanto dovuto (importo o diritto alla PC qualora lo stesso fosse stato negato). I primi due atti sono delle mozioni (del 30 agosto 2019 N. 19.3971 della Commissione degli

⁴ Art. 4 cpv. 3 LMCCE.

⁵ Art. 5 cpv. 1 LMCCE.

⁶ Art. 18 cpv. 1 LMCCE e art. 1 OMCCE.

⁷ Art. 6 cpv. 4 LMCCE.

⁸ Art. 4 cpv. 6 LMCCE.

⁹ Ad eccezione dell'eventuale interesse successivo risultante dal contributo di solidarietà.

affari giuridici del Consiglio nazionale e del 3 settembre 2019 N. 19.3973 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati), alle quali il 23 ottobre 2019 il Consiglio federale ha proposto di dar seguito ma che non sono ancora state trattate dalle rispettive Camere. Il terzo è l'iniziativa parlamentare del 3 settembre 2019 N. 19.476 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (di seguito CSSS-S), le cui proposte di modifica della LMCCE sono state adottate dalle Camere federali in occasione della votazione finale del 20 dicembre 2019. Con l'entrata in vigore di dette modifiche, che secondo le ultime informazioni potrebbe avvenire dal 1° marzo 2020, i beneficiari di PC interessati saranno informati per iscritto da parte dell'UFG (unico Ente a conoscenza dei nominativi di quanti hanno percepito un contributo di solidarietà), in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), del fatto di potersi rivolgere al competente organo delle PC per chiedere la restituzione delle PC negate in precedenza.

Rispondiamo quindi di seguito alle domande poste.

- 1. Le direttive federali contenute nella legge sono applicate correttamente nel cantone?**
- 2. Gli uffici preposti sono stati debitamente informati e i funzionari sono stati formati?**

Sì, confermiamo che le disposizioni della (attuale) LMCCE e le indicazioni contenute nel Promemoria sono state applicate dalle Autorità interessate e che il personale è stato debitamente formato sul quadro normativo di riferimento.

Il contributo di solidarietà è parificato ad un versamento a titolo di riparazione morale: come tale non è considerato fiscalmente per l'imposta sul reddito, è impignorabile ai sensi del diritto esecutivo (qualora venisse erroneamente pignorato, il pignoramento sarebbe nullo ed il contributo verrebbe restituito) e non è considerato quale reddito per la determinazione del diritto alle prestazioni d'aiuto sociale ed alle PC. Al contrario, in ossequio al diritto vigente, è computato nella sostanza per il diritto alla PC, e meglio nei termini sopra descritti. Come ovvio, incombe al beneficiario di indicare la fonte dei suoi redditi e, quindi, di esplicitare il contributo di solidarietà come tale nella dichiarazione fiscale, in sede di pignoramento oppure in caso di richiesta di aiuto sociale o di PC.

Per il caso di specie segnalato dall'autore dell'interrogazione, è immaginabile che il contributo di solidarietà sia stato considerato in uno degli eventi sopra descritti e, quindi correttamente, in applicazione della legislazione vigente. Come sopra indicato, detto beneficiario sarà informato dall'UFG della possibilità di rivolgersi al competente organo di esecuzione delle PC per chiedere che gli sia restituito quanto dovuto.

- 3. Il Governo non ritiene opportuno informare nuovamente la popolazione riguardo ai diritti delle persone che hanno ricevuto un contributo di solidarietà?**

Al momento dell'adozione della LMCCE, l'informazione si è svolta a più livelli e a tutti gli eventi è stato dato ampio risalto da parte dei media.

Una prima informazione è stata fatta a livello federale dopo l'approvazione della LMCCE da parte delle Camere federali: nel corso del 2017, l'UFG ha distribuito ai medici, alle strutture carcerarie, alle case per anziani ed alle organizzazioni Spitex l'accluso flyer informativo, con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di potenziali persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari.

A livello cantonale, è stato istituito il gruppo di lavoro "Misure coercitive e collocamenti extrafamiliari" il quale – oltre a stilare le direttive per l'attuazione in Ticino della LMCCE,

definire le modalità e il sostegno alle persone colpite dalle misure coercitive e approntare una procedura per il reperimento della documentazione d'archivio riguardante il loro caso utilizzabile anche per ottenere il contributo di solidarietà previsto dalla legge¹⁰ – ha pure promosso diversi momenti di informazione e di sensibilizzazione:

- incontro della Commissione peritale indipendente (Castelgrande, Bellinzona, 21 febbraio 2017),
- partecipazione di alcuni membri alla trattazione del fenomeno da parte dei media (“Millevoci”, “RSI-Quotidiano”, “Ogni centesimo conta”),
- presenza alla Giornata di informazione organizzata dalla Fondazione Fluri (Centro Somen, Sementina, 9 marzo 2018),
- presentazione della tematica alla Giornata autogestita al Liceo Lugano 2 (Savosa, 21 marzo 2018),
- momento commemorativo cantonale svoltosi il 27 marzo 2018, nel corso del quale le autorità hanno porto le scuse ufficiali alle vittime e vi è stata la posa della scultura commemorativa.

Il risultato dell'informazione, è stato che al 31 dicembre 2018 l'UFG ha ricevuto in totale 9'018 richieste per il contributo di solidarietà: di queste, il 2.06% sono arrivate dal Canton Ticino.

In funzione dell'entrata in vigore della citata modifica della LMCCE, il Cantone si assocerà all'informazione effettuata dall'UFG e dall'UFAS.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 7 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri

¹⁰ Cfr. risoluzione governativa N. 4985 del 15 novembre 2016 con la quale il Consiglio di Stato ha istituito il gruppo di lavoro e risoluzione governativa N. 1602 del 12 aprile 2017 con la quale il Consiglio di Stato ha approvato le direttive e la procedura proposti dal gruppo di lavoro.

Allegati:

1. Promemoria per le Autorità, Informazioni sul contributo di solidarietà; Ufficio federale di giustizia, Settore MCSA
2. Flyer informativo dell'UFG, Contributo di solidarietà per collocati al servizio e in istituto e altre vittime di misure coercitive a scopo assistenziale: fare domanda; Ufficio federale di giustizia, Settore MCSA

Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali (sergio.montorfani@ias.ti.ch; anna.rossetti@ias.ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (renato.bernasconi@ti.ch; cristina.oberholzer@ti.ch; sabina.beffa@ti.ch; cristiana.finzi@ti.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (frida.andreotti@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (giordano.macchi@ti.ch)
- Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch)
- Archivio di Stato (raffaella.castagnola-rossini@ti.ch)



INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – PROMEMORIA PER LE AUTORITÀ

Versamento di un contributo di solidarietà – ripercussioni per il diritto fiscale, esecutivo, assistenziale e di assicurazioni sociali

In generale

Il contributo di solidarietà è un contributo unico versato, su domanda, alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981. È un segno di riconoscimento dell'ingiustizia subita e delle sofferenze inflitte dallo Stato e dalla società e intende, se ancora possibile, contribuire alla sua riparazione.

La legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.233.13) fissa l'importante *principio* secondo cui *il versamento del contributo di solidarietà non potrà essere decurtato in virtù delle vigenti norme fiscali, del diritto in materia di esecuzione e fallimento, di aiuto sociale e di assicurazioni sociali* (art. 4 cpv. 6 LMCCE). Qui appresso sono illustrati alcuni aspetti inerenti al diritto fiscale, esecutivo, assistenziale e in materia di assicurazioni sociali.

Situazione in termini di diritto fiscale

La legge prevede che il contributo di solidarietà è fiscalmente *parificato* ai versamenti a titolo di riparazione morale¹, esenti da imposta (art. 4 cpv. 6 lett. a LMCCE). Esso non è dunque considerato nel calcolo dell'imposta sul reddito.

Il contributo è invece considerato per l'imposta sul patrimonio, perlomeno se è ancora in parte o integralmente disponibile al termine dell'anno in cui è stato versato. Questa tassa dovrebbe tuttavia essere poco rilevante, in quanto da un lato i Cantoni prevedono comunque limiti di franchigia in materia patrimoniale (le vittime senza patrimonio o con un patrimonio esiguo non sono quindi soggette ad alcuna tassa patrimoniale) e, dall'altro, nel caso delle vittime più benestanti la quota della tassa patrimoniale risultante dal contributo di solidarietà è contenuta.

Situazione in termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento

Il contributo di solidarietà è parificato alle indennità a titolo di riparazione morale² anche in termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento (art. 4 cpv. 6 lett. b LMCCE). In caso di procedimento esecutivo è pertanto *impignorabile* e resta in ogni caso alla vittima.

¹ Cfr. articolo 24 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11) e articolo 7 capoverso 4 lettera i della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14).

² Cfr. articolo 92 capoverso 1 numero 9 della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento (RS 281.1).



Sono impignorabili anche le cose, ad esempio beni mobili, risparmi o titoli, acquisite con il contributo di solidarietà. Questo vale tuttavia soltanto se all'ufficio d'esecuzione può essere dimostrato in maniera credibile dal punto di vista cronologico e degli importi in questione che gli oggetti, i risparmi o i titoli in questione sono stati acquisiti con risorse provenienti dal contributo di solidarietà. Consigliamo pertanto alle vittime di aprire un conto apposito per il contributo di solidarietà e di conservare tutte le ricevute degli acquisti effettuati con esso.

Situazione in termini di diritto assistenziale

Il versamento del contributo di solidarietà non può essere considerato nel calcolo (rideterminazione o revisione) delle prestazioni di aiuto sociale, ossia *non può comportare una riduzione di tali prestazioni* (art. 4 cpv. 6 lett. c LMCCE).

Situazione in termini di diritto in materia di assicurazioni sociali

In linea di principio il versamento del contributo di solidarietà *non* può nemmeno *comportare una riduzione delle prestazioni complementari* (art. 4 cpv. 6 lett. c LMCCE)³. Nel calcolo di queste prestazioni non può essere computato quale reddito.

È tuttavia fatto salvo l'articolo 11 capoverso 1 lettere b e c LPC (cfr. art. 4 cpv. 6 lett. c LMCCE). Ciò significa che nel calcolo della prestazione complementare un *eventuale interesse successivo risultante dal contributo di solidarietà* è computato quale reddito. Alla luce dell'attuale situazione dei tassi d'interesse vicini allo zero, questo reddito non dovrebbe avere alcun effetto degno di nota sul calcolo della prestazione complementare.

Il contributo di solidarietà è infine considerato nel calcolo del patrimonio computabile, determinante per il calcolo della prestazione complementare. Anche in questo caso sono nondimeno previsti limiti di franchigia (CHF 37 500.—per le persone sole e CHF 60 000.—per i coniugi). Inoltre, dopo la deduzione della franchigia soltanto una parte della sostanza netta (la cosiddetta erosione della sostanza) confluisce nel calcolo della prestazione complementare (ossia un decimo della sostanza netta, anche se i Cantoni possono aumentare questo importo di un quinto al massimo per le persone che vivono in un istituto).

Informazioni:

In caso di dubbi o difficoltà con le autorità è possibile rivolgersi al settore MCSA dell'Ufficio federale di giustizia, Bundesrain 20, 3003 Berna, tel.: 058 462 42 84, sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch.

³ Cfr. legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPC; RS 831.30).



Wiedergutmachung Réparer l'injustice Riparare l'ingiustizia

Für die Opfer. Für die Schweiz.
Pour les victimes. Pour la Suisse.
Per le vittime. Per la Svizzera.

Opfer im Sinne des Gesetzes sind Personen, deren körperliche, psychische oder sexuelle Unversehrtheit oder deren geistige Entwicklung durch fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 unmittelbar und schwer beeinträchtigt worden ist. Mehr Informationen unter: www.fszm.ch

Sont des victimes au sens de la loi les personnes qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental du fait des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. Plus d'informations: www.mcfa.ch

Sono vittime ai sensi della legge coloro la cui integrità fisica, psichica o sessuale o il cui sviluppo intellettuale siano stati lesi in modo diretto e grave a causa di misure coercitive a scopo assistenziale o di collocamenti extrafamiliari prima del 1981. Approfondimenti all'indirizzo: www.fszm.ch

Die Gesuchformulare können Sie bestellen oder herunterladen:

058 462 42 84

www.fszm.ch

sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch

Die kantonalen Anlaufstellen unterstützen Sie unkompliziert beim Ausfüllen des Gesuchs am Telefon, vor Ort oder auf Wunsch auch zu Hause. Die Adressen der Anlaufstellen finden Sie in der Wegleitung zum Gesuchsformular.

Vous pouvez commander un formulaire de demande de contribution de solidarité par téléphone, par courriel ou sur Internet:

058 462 42 84

www.fszm.ch

sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch

Les points de contact cantonaux vous aideront à remplir votre demande par téléphone, dans leurs locaux ou chez vous si vous le désirez. Vous trouverez leurs adresses dans le guide explicatif relatif au formulaire.


I moduli di domanda possono essere ordinati o scaricati:

058 462 42 84

www.fszm.ch

sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch

I consultori cantonali forniscono aiuto fattivo nel compilare la domanda – per telefono, in loco oppure, su richiesta, a domicilio. Gli indirizzi dei consultori figurano nella guida esplicativa al modulo di domanda.



SOLIDARITÄTSBEITRAG

FÜR VERDING- UND HEIMKINDER UND ANDERE
OPFER FÜRSORGERISCHER ZWANGSMASSNAHMEN

GESUCHE STELLEN

CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ

ENFANTS PLACÉS DE FORCE ET AUTRES VICTIMES DE
MESURES DE COERCITION À DES FINS D'ASSISTANCE

DÉPOSER UNE DEMANDE

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ


PER COLLOCATI A SERVIZIO E IN ISTITUTO E ALTRE
VITTIME DI MISURE COERCITIVE A SCOPO ASSISTENZIALE

FARE DOMANDA



Föderation der kantonale
Konferenzen der
Ermöglichten Schweiz
Confederazione Svizzera

Mitgliedsorganisation der
Bundeskonferenz für
Justiz, BZJ




Aufruf an ehemalige Verding- und Heimkinder und andere Opfer fürsorglicher Zwangsmassnahmen vor 1981

- Sind Sie ein ehemaliges Verding- oder Heimkind, das vor 1981 körperlichen oder psychischen Missbrauch und Gewalt erlebt hat?
- Wurden Sie in dieser Zeit «administrativ versorgt»?
- Wurden Sie damals zu einer Abtreibung gezwungen?
- Wurden Sie zwangssterilisiert oder zwangsadoptiert, oder wurden an Ihnen Medikamentenversuche durchgeführt?

Dann haben Sie **Anspruch auf einen Solidaritätsbeitrag** von maximal 25 000 Franken.

Alle Opfer sollen für das erlittene Unrecht einen Solidaritätsbeitrag erhalten.

Reichen Sie deshalb bis zum 31. März 2018 ein Gesuch ein und informieren Sie weitere mögliche Opfer.



Appel aux personnes placées de force et aux autres victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance antérieures à 1981

- Avez-vous été placé(e) de force durant l'enfance dans un foyer ou une autre structure (avant 1981) et y avez-vous subi de la violence ou des abus physiques ou psychologiques?
- Avez-vous été «placé(e) par décision administrative»?
- Avez-vous subi un avortement forcé?
- Avez-vous été stérilisé(e) ou adopté(e) sous contrainte ou avez-vous subi une médication forcée?

Si oui, vous avez **droit à une contribution de solidarité** d'un montant maximal de 25 000 francs.

Toutes les victimes doivent pouvoir obtenir une contribution de solidarité en réparation de l'injustice qui leur a été faite.

Déposez votre demande d'ici au 31 mars 2018 et informez les autres personnes qui pourraient être dans votre cas.



Appello a tutte le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale prima del 1981

- Lei è stato un bambino collocato a servizio o in istituto e ha subito abusi fisici o psichici e violenze prima del 1981?
- Ha subito un internamento amministrativo in quel periodo?
- All'epoca è stata costretta ad abortire?
- Ha subito una sterilizzazione o un'adozione contro la Sua volontà o è stato oggetto di sperimentazioni farmacologiche?

In tal caso ha **diritto a un contributo di solidarietà** per un ammontare massimo di 25 000 franchi.

Tutte le vittime riceveranno un contributo di solidarietà per l'ingiustizia subita.

La invitiamo pertanto a fare domanda entro il 31 marzo 2018 e a informare altre potenziali vittime.